

Studio Gecla srl

Società tra professionisti

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 09 marzo 2020

CIRCOLARE 3/20: nuove disposizioni del Governo per far fronte all'emergenza dovuta al coronavirus.

Gentile cliente,

come sicuramente ha appreso dai media, il Governo ha emanato un nuovo decreto in data 8 marzo che prevede, tra l'altro, la chiusura della Lombardia e di 14 province.

Fatta eccezione per le diverse scadenze indicate dal decreto e riportate di seguito, le nuove regole, contenute nel Dpcm, entrano **in vigore l'8 marzo** e restano valide **fino al 3 aprile 2020**.

Evidenziamo che l'inosservanza delle disposizioni è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale come previsto dall'art. 3, c. 4, del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020: «...è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro».

Come anticipato, il decreto **rimodula le c.d. zone rosse**; inoltre prevede il **divieto di spostamento in diverse aree del Nord** e anche misure da applicare a tutto il territorio italiano come: la chiusura di pub, discoteche, sale gioco, cinema e teatri.

E' allo studio un altro decreto, di prossima emanazione, che si occuperà delle misure di sostegno alle imprese.

VECCHIE E NUOVE ZONE ROSSE

Allo scopo di contenere il dilagare del contagio da Coronavirus il Governo ha disposto il **divieto di ingresso e uscita** dai territori lombardi e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Novara e Vercelli.

E' ammesso il rientro presso la propria residenza o domicilio per chi si trova fuori dalle aree di cui sopra. Tuttavia la **mobilità all'interno dell'area** (Lombardia e le altre 14 Province) può avvenire solo per **comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute**.

Ai sensi dell'art. 1 del Dpcm, in queste aree:

- > è stabilita la **sospensione delle manifestazioni** organizzate, **degli eventi in luogo pubblico o privato** anche a carattere culturale, ludico, sportivo o religioso (quindi restano chiusi: cinema teatri, pub, scuole da ballo, discoteche, eccetera);
- > è prevista la chiusura degli impianti sciistici;
- > è prevista la **sospensione delle cerimonie civili e religiose**, compresi i funerali;
- > l'apertura dei **luoghi di culto** è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- > è **sospesa l'apertura dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- > è raccomandato a chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° di rimanere presso il

1

Studio Gecla srl s.p.a.

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138
TEL.: 031/242470 • FAX: 031/272663 • MAIL: info@gecla.com
www.gecla.com

Studio Gecla srl

Società tra professionisti

proprio domicilio, di limitare al massimo i contatti sociali, e di contattare il proprio medico curante;

-> è fatto **divieto assoluto di uscire di casa** per i **soggetti positivi in quarantena**;

-> è stabilita la **chiusura delle scuole di ogni ordine e grado** e dei servizi educativi per l'infanzia, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

-> si raccomanda ai **datori di lavoro pubblici e privati** di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto (fino al 3 aprile), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di **permessi retribuiti e di ferie e di utilizzare il telelavoro (smartworking)**

-> sono consentite le **attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

-> sono consentite le **altre attività commerciali** a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

-> sono **sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

-> nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

-> sono sospesi gli **esami di idoneità** di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi **presso gli uffici periferici della motorizzazione** civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

-> sono **sospese** le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Lo studio rimane a completa disposizione per ogni necessità e provvederà ad informarVi tempestivamente delle novità sull'argomento.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati